

Civile Ord. Sez. 2 Num. 20396 Anno 2026
Presidente: CRISCUOLO MAURO
Relatore: GRAZIANO FRANCESCO
Data pubblicazione: 17/06/2026

n. 30059/2020 R.G.

Cron.

Rep.

A.C. 19 maggio 2026

OGGETTO: Successioni -
Azione di riduzione -
Legato in sostituzione di
legittima (art. 551 c.c.).

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al n. 30059/2020 R.G.) proposto da:

MAZZARELLO MARISA (Codice Fiscale: MZZ MRS 53M50 D969N),
rappresentata e difesa dagli avv. ti Bruno Guglielmetti (Codice Fiscale: GGL
BRN 55P02 Z133E), Gianluca Borghi (Codice Fiscale: BRG GLC 65B17
F205B) e Giuseppe Chirone (Codice Fiscale: CHR GPP 59P26 A388Q) ed
elettivamente domiciliata presso gli indirizzi p.e.c. dei predetti difensori;

- *ricorrente* -

contro

MAZZARELLO LORENZO (Codice Fiscale: MZZ LNZ 50H11 D969W),
rappresentato e difeso dagli avv. ti Francesco Misurale (Codice Fiscale:
MSR FNC 62A21 D969M) e Matteo Tamagno (Codice Fiscale: TMG MTT
73L15 D969T) ed elettivamente domiciliato presso gli indirizzi p.e.c. dei
predetti difensori;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 1014/2020,
pubblicata il 2 novembre 2020;

udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 19
maggio 2026, dal Consigliere relatore dott. Francesco Graziano;

lette le memorie illustrative depositate nell'interesse delle parti, ai
sensi dell'art. 380-*bis*.1. c.p.c.;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FATTI DI CAUSA

1.- Mazzarello Armando, deceduto in Genova il 22 dicembre 2001, dispose delle proprie sostanze mediante testamento pubblico del 7 agosto 1995, con cui designò, quale propria erede universale, la figlia Marisa ed attribuì al figlio Lorenzo, a titolo di legato, gli immobili di sua proprietà ubicati in Mornese (AL).

Mazzarello Lorenzo rinunciò a tale legato e convenne in giudizio la sorella, dinanzi al Tribunale di Genova, chiedendo la riduzione dell'istituzione di erede, perché lesiva della sua quota di legittima.

Il Tribunale di Genova, operati gli accertamenti necessari e qualificata la disposizione a titolo particolare come legato in sostituzione di legittima, accolse la domanda giudiziale e condannò Mazzarello Marisa al pagamento, in favore di Mazzarello Lorenzo, della somma di €. 104.927,48 (euro centoquattromilanovecentoventisette/48), a titolo di reintegrazione della quota di legittima lesa. In particolare, il Tribunale affermò che la qualificazione discendeva «*in maniera inequivoca dal testamento*», in quanto le previsioni congiunte dell'attribuzione dell'intera eredità alla figlia e di un solo legato a favore del figlio, costituivano manifestazione inequivocabile della volontà del *de cuius* di escludere il figlio dalla comunione ereditaria.

2.- La Corte d'Appello di Genova, adita mediante l'impugnazione proposta da Mazzarello Marisa, ha confermato la sentenza di primo grado.

In particolare e per quanto rileva in questa sede, la Corte di merito ha ritenuto che: - era infondato il motivo d'appello circa il mancato assolvimento dell'onere probatorio, in ragione del fatto che l'istituzione dell'appellante quale unica erede universale del padre rendeva la lesione «*provata per tabulas*», a ciò dovendosi aggiungere anche il fatto che le risultanze della c.t.u., disposta ed espletata in primo grado in ordine all'entità della disponibile, non erano state contestate dall'appellante ; - non era da reputarsi erronea l'assegnazione al legittimario di una somma di denaro in luogo della reintegrazione in natura in quanto era stato lo stesso legittimario a chiedere che essa avvenisse in denaro o in natura, né

vi era possibilità di applicare i principi più volte affermati dalla S.C., in quanto la convenuta (appellante) non risultava essersi mai opposta a tale istanza, né aveva indicato i beni ereditari che ella intendeva offrire per reintegrare in natura la quota di riserva del fratello; - il legato disposto in favore dell'appellato correttamente era stato qualificato come in sostituzione di legittima, anziché in conto, giacché era evidente, nella specie, come, con la disposizione testamentaria, il *de cuius* avesse inteso soddisfare il figlio solo mediante l'attribuzione di beni determinati, senza chiamarlo all'eredità, mentre a quest'ultima risultava essere stata chiamata solo la figlia Marisa (cioè l'appellante).

3.- Avverso tale sentenza d'appello, Mazzarello Marisa propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

4.- Mazzarello Lorenzo resiste con controricorso.

5.- Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 380-bis.1. c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 556, 557 e 2729 c.c.

Sostiene, al riguardo, che sarebbe stato violato l'onere della prova gravante a carico del «*preteso legittimario pretermesso*» e sarebbe mancata la dimostrazione della lesione della quota a lui riservata.

2.- La censura è inammissibile, giacché, sotto l'egida della violazione di norme di diritto, essa tende, con tutta evidenza, a censurare gli accertamenti in fatto compiuti dalla Corte di merito in ordine alla sussistenza e all'entità della lesione.

L'inammissibilità deriva dal patente contrasto con l'orientamento consolidato secondo cui il motivo di ricorso per cassazione non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, volta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 24148 del 25 ottobre 2013, nonché Cass. civ., Sez. 2,

ordinanza n. 10927 del 23 aprile 2024, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme).

Non è possibile, dunque, proporre un apprezzamento diverso e alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui l'esame degli elementi istruttori, come la scelta di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24 maggio 2006; conf. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23 maggio 2014; Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13 giugno 2014).

Del resto, questa Corte ha più volte affermato che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la

fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n. 640 del 14 gennaio 2019; conf. Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 7187 del 4 marzo 2022).

Aggiungasi, peraltro, che la sentenza impugnata risulta pienamente conforme alla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, cosicché l'esame del motivo di ricorso non offre il benché minimo elemento valevole a confermare o mutare l'orientamento della stessa, poiché, come ha già chiarito la Corte territoriale, nella specie, l'onere probatorio non è stato affatto eluso, in quanto la qualificazione della disposizione in favore del controricorrente in termini di legato in sostituzione di legittima e la rinuncia a quest'ultimo da parte del predetto hanno comportato, in ragione dell'istituzione di erede esclusiva a favore della ricorrente, la pretermissione del legatario rinunciante con conseguente facoltà di domandare la riduzione di tale istituzione di erede e la reintegrazione della propria quota di riserva.

Reputa, dunque, il Collegio che il principio secondo cui il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva (cfr., in tal senso, Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 14473 del 30 giugno 2011; Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 20830 del 14 ottobre 2016; Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 1357 del 19 gennaio 2017) non possa ritenersi disconosciuto dalla sentenza in impugnata, occorrendo, a tal riguardo, avere presente la situazione giuridica che era sottoposta all'esame del giudice di merito, costituita da un'ipotesi in cui, in presenza di un testamento che aveva istituito unica

erede l'odierna ricorrente Mazzarello Marisa, disponendo in favore del controricorrente Mazzarello Lorenzo esclusivamente un legato in sostituzione di legittima, l'esistenza della lesione - all'esito della rinuncia al predetto legato ex art. 551 c.c. - si era manifestata con tutta evidenza, anche per quanto attiene alla sua misura, posto che andava necessariamente determinata in una percentuale corrispondente alla quota riservata per legge al legittimario agente in riduzione.

Del resto, lo stesso orientamento sopra menzionato ha formato, nel tempo, oggetto di significative precisazioni da parte della giurisprudenza di questa Corte regolatrice, secondo la quale i principi sugli oneri di deduzione imposti al legittimario che agisce in riduzione non possono essere intesi nel senso che egli è tenuto a precisare nella domanda l'entità monetaria della lesione, ma piuttosto che la richiesta della riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni deve essere giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima (Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 17926 del 27 agosto 2020; Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 18199 del 2 settembre 2020; in senso analogo, cfr., altresì, Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 15465 del 3 giugno 2024).

Pertanto, è stato altresì precisato che nel caso di totale pretermissione, ai fini dell'ammissibilità dell'azione di riduzione, al legittimario basta solo allegare l'esclusione dalla successione, operando ai fini del riempimento della sua quota le previsioni legali che attribuiscono il minimo, reputato anche inderogabile dall'autonomia testamentaria (Cass. n. 5458/2017; conf. Cass. n. 29583/2021; 15465/2024).

3.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 537, 542, 554, 558, 561, 734 e 735 c.c.

Sostiene, con argomentazioni varie, che la Corte di merito avrebbe violato il principio della reintegrazione in natura della quota di riserva.

4.- La censura è fondata, perché la Corte distrettuale non ha fatto corretta applicazione del principio (desumibile, tra l'altro, da Cass. civ.,

Sez. 2, sentenza n. 16515 del 31 luglio 2020), secondo cui la reintegrazione della quota di riserva va fatta, in linea di principio, in natura, mediante attribuzione, in tutto o in parte secondo che la riduzione sia pronunciata per intero o per una quota, dei beni oggetto delle disposizioni ridotte. È certamente vero che, generalmente, tale affermazione viene proposta a tutela del diritto del legittimario, che non è, in linea di principio, suscettibile di essere convertito in diritto di credito, salva la sussistenza di una concorde volontà delle parti o di uno scioglimento della comunione secondo le modalità specificamente dettate dall'art. 560 c.c. (Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 24755 del 4 dicembre 2015; Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 5320 del 17 marzo 2016; Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 6709 del 19 marzo 2010). Nondimeno, ciò non toglie che l'osservanza della regola possa essere pretesa anche dal soggetto che subisce la riduzione, che non può essere costretto, contro la sua volontà, a liquidare in denaro la lesione che il legittimario ha diritto di recuperare in natura (Cass. n. 16515/2020, Cass. n. 39368/2021).

La Corte di merito, nella specie, non si è attenuta a tale principio che, una volta determinata la misura della lesione, imponeva di verificare, in via prioritaria, se sussistevano le condizioni per la reintegrazione della legittima in natura (Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 2006 del 28 luglio 1967). Né, del resto, è possibile affermare che la S.C. abbia individuato la necessità di un'espressa opposizione o di un'espressa previa manifestazione di volontà contraria alla reintegrazione in denaro da parte di colui che subisce la riduzione. Al riguardo, infatti, Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 39368 del 10 dicembre 2021, ha espressamente chiarito che ove non ricorra alcuna delle condizioni già sopra menzionate (e, cioè, che la reintegrazione in denaro del legittimario sia frutto di una concorde volontà delle parti o che scaturisca dallo scioglimento della comunione secondo le modalità specificamente dettate dall'art. 560 c.c.), resta fermo che l'inefficacia delle disposizioni testamentarie lesive, quale effetto dell'accoglimento dell'azione di riduzione, determina il subentro del legittimario nella comunione ereditaria (ove la disposizione testamentaria

lesiva non abbia ad oggetto singoli beni), oppure nella comunione dei singoli beni oggetto di attribuzioni specifiche (a titolo di legato ovvero di *institutio ex re certa* o di apporzionamento nell'ambito della divisione del testatore), e quindi comporta senz'altro che la reintegrazione debba avvenire in natura.

5.- Con il terzo (e ultimo) motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 551, comma 2 e 553, c.c., nonché degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c.

Sostiene, al riguardo, che la Corte di merito avrebbe erroneamente qualificato l'attribuzione testamentaria in favore di Mazzarello Lorenzo, in termini di legato in sostituzione di legittima, anziché in conto. Evidenzia, all'uopo, che mancherebbero elementi univoci valevoli a giustificare tale qualificazione e deduce che anche il valore dei beni legati, ammontante a meno di un decimo del patrimonio complessivo, militerebbe in favore della qualificazione del lascito come legato in conto di legittima.

6.- La censura è palesemente inammissibile, alla stregua dell'orientamento secondo cui «*In tema di sindacato sull'interpretazione dei contratti, la parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili di una clausola contrattuale non può contestare, in sede di giudizio di legittimità, la scelta alternativa alla propria effettuata dal giudice del merito.*» (Cass. civ., Sez. L, ordinanza n. 18214 del 3 luglio 2024). Parimenti, è stato chiarito che «*La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una*

clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra.» (Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 28319 del 28 novembre 2017).

Nella specie, l'interpretazione fornita dalla Corte di merito con riguardo alla disposizione testamentaria risulta perfettamente plausibile, essendo emersa la volontà del testatore di soddisfare il figlio (ed odierno controricorrente) Mazzarello Lorenzo mediante l'attribuzione di beni determinati [in particolare, gli immobili ubicati in Mornese (AL)], senza chiamarlo all'eredità ed istituendo erede esclusivamente la ricorrente Mazzarello Marisa.

Del resto, come chiarito da questa Corte regolatrice, *«Al fine della configurabilità del legato in sostituzione di legittima, occorre che risulti l'intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l'attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all'eredità, intenzione che, in mancanza di formule sacramentali, peraltro non richieste, può desumersi anche dal complessivo contenuto dell'atto, in forza di un accertamento che, implicando un apprezzamento dei fatti, è demandato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.»* (Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 16083 del 29 luglio 2005; Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 12854 del 10 giugno 2011, secondo cui *«Ai fini della configurabilità del legato in sostituzione di legittima, è necessario che risulti l'intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l'attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all'eredità. Tale intenzione non richiede formule sacramentali, ma può desumersi dal complessivo contenuto dell'atto, in forza di un apprezzamento compiuto dal giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.»*).

7.- In conclusione, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate, dev'essere accolto il secondo motivo di ricorso, con rigetto dei restanti (primo e terzo), ed, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., va pronunciata

la cassazione della sentenza impugnata, con conseguente rinvio della causa alla Corte d'Appello di Genova in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai principi di diritto sopra richiamati e provvedendo, altresì, a statuire sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte Suprema di cassazione

Accoglie il secondo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione e, rigettati il primo e il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'Appello di Genova, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 19 maggio 2026.

Il Presidente
Mauro Criscuolo